



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

N. 850/A.P1 - numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Problematiche inerenti il contenimento della infezione da SARS-CoV-2.
Chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio I - analisi, coordinamento e documentazione
- Ufficio II - affari generali e personale
- Ufficio III - ordine e sicurezza pubblica
- Ufficio IV - relazioni esterne, cerimoniale e studi storici
- Ufficio V - relazioni sindacali della Polizia di Stato
- Ufficio VI - sicurezza dati della polizia di stato

ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA
CRIMINALE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI
PREVENZIONE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA
STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI
GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-
LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

| | |
|--|------------------|
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA | <u>ROMA</u> |
| ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA | <u>ROMA</u> |
| ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA | <u>ROMA</u> |
| AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | <u>ROMA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO» | <u>ROMA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA» | <u>ROMA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI» | <u>ROMA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI» | <u>ROMA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO VIMINALE» | <u>ROMA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO | <u>ROMA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | <u>PALERMO</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA | <u>LORO SEDI</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

| | |
|---|-------------------|
| AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LADISPOLI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LA SPEZIA</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO | <u>NAPOLI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI | <u>SENIGALLIA</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITA' | <u>SEDE</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

AL SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERATIVO
CENTRALE DI SANITÀ' SEDE

AL SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SEDE

AI SIGG.RI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI
COORDINAMENTO SANITARIO LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ
DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti da parte dei datori di lavoro, relativi all'attivazione della sorveglianza sanitaria per il rischio SARS- CoV-2, a richiesta dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, costituisce una fondamentale misura di prevenzione per i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad agenti di natura fisica, chimica, biologica, organica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione. Una volta istituita, la sorveglianza sanitaria prevede visite mediche preventive e periodiche, effettuate dal medico competente, finalizzate all'idoneità alla mansione specifica.

Il rischio biologico, trattato al Titolo X del D.Lgs. 81/08, è valutato per le aziende nelle quali sia individuato un rischio specifico, facendo riferimento all'Allegato XLVI del citato Titolo. L'articolo 268 del decreto classifica in 4 gruppi gli agenti biologici, secondo una scala crescente di pericolosità per l'uomo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

La “*sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*” è stata inserita nel gruppo 3 dell’Allegato XLVI del Titolo X dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.

Il rischio biologico derivante dalla nuova voce, quindi, è ritenuto “specifico” per le aziende che usano SARS-CoV-2 nei propri cicli lavorativi (ad es. laboratori di microbiologia), ma non nelle altre realtà produttive.

In periodo pandemico, il rischio di infezione da Sars-CoV-2 viene considerato un rischio “generico”, essendovi esposta la generalità della popolazione.

Detto rischio, tuttavia, può risultare “aggravato” nel caso di un aumento dell’esposizione all’agente biologico, in relazione a determinate tipologie di attività lavorativa o a specifiche condizioni della stessa.

L’emergenza sanitaria in corso ha richiesto l’individuazione di misure precauzionali e programmi di profilassi rivolti alla totalità della popolazione e di più specifici meccanismi di tutela in ambito lavorativo.

A quest’ultimo riguardo, le autorità governative hanno predisposto il “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” del 14 marzo 2020 ed i successivi aggiornamenti del 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021. Allo stesso fine è stata istituita la sorveglianza sanitaria eccezionale, prevista all’articolo 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per l’età, la condizione di immunodepressione o per altre patologie che determinino particolari situazioni di vulnerabilità.

Dal canto suo, questa Direzione ha emanato molteplici circolari con le quali sono state fornite indicazioni sulle misure da attuare a salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori negli uffici/reparti della Polizia di Stato, tra le quali si ricordano le circolari n. 850/A.P1-3255 del 08/05/2020 e n. 850/A-15694 del 03/09/2021.

Le prescrizioni in esse contenute, dimostrate efficaci anche nelle fasi ascendenti della curva pandemica, si affiancano attualmente alla profilassi vaccinale, che ha drasticamente ridotto la circolazione virale nel nostro Paese.

Considerando che, al momento, la popolazione italiana è vaccinata per oltre l’80% (in egual misura al personale della Polizia di Stato), il rischio di contrarre l’infezione è in calo, valutate opportunamente le circostanze di lavoro e tutti i possibili rischi, non trova fondamento la richiesta di istituire la sorveglianza sanitaria per SARS-CoV-2 nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Va, inoltre, tenuto presente che la COVID-19 non è da considerare una malattia professionale, i cui fattori patogenetici esplicano la loro azione nel tempo, ma il contagio da SARS-CoV-2 è stata equiparato ad un infortunio sul lavoro dall’articolo 42 del D.L.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

n. 18/2020; non sono, pertanto, applicabili protocolli di laboratorio e strumentali di sorveglianza sanitaria, né ha molto senso un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Si tratta, bensì, di adottare tutte le misure precauzionali, di prevenzione, di formazione e di informazione, atte ad evitare il più possibile il verificarsi dell'infortunio, procedure che, come già riportato, sono in costanza di applicazione per il personale della Polizia di Stato, secondo le disposizioni di legge.

Per quanto riguarda, infine, la similitudine tra tamponi e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), espressa in molte richieste pervenute ai datori di lavoro, si evidenzia che i tamponi non possono essere definiti DPI secondo quanto riportato nell'art. 74, comma 1 del D.Lgs. 81/08, poiché non sono una "*...attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro*" né possono essere considerati un "*...complemento o accessorio destinato a tale scopo...*", bensì vanno correttamente inquadrati come strumenti diagnostici utili a rilevare la presenza dell'infezione nell'organismo umano. Si utilizzano, quindi, con finalità di natura clinico-diagnostica o di screening anche di tipo statistico-epidemiologico.

Per tali ragioni, allo stato attuale ed alla luce delle evidenze scientifiche e della normativa di riferimento, si ritiene che non sussistano né la necessità né l'opportunità di una sorveglianza sanitaria per il contenimento del COVID-19 sugli operatori della Polizia di Stato, altresì evidenziando come l'effettuazione di tamponi naso-faringei per la ricerca degli antigeni del SARS-CoV-2 nulla abbia a che vedere con le finalità ed il significato dei DPI.

IL DIRETTORE CENTRALE